

# Decreto Dirigenziale n. 62 del 30/03/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 4 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - AV -

## Oggetto dell'Atto:

D. LGS. N. 152/2006, SS. MM. II. (ART. 269, C. 2). AUTORIZZAZIONE. DITTA: "NICAMA" S.A.S. . ATTIVITA': LAVORAZIONE PELLI. SEDE OPERATIVA: MONTORO SUPERIORE, FRAZ. SANT'EUSTACHIO, C.DA SAN GIACOMO, N. 15.

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

- CHE il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii., parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gli stabilimenti (compresi gli impianti termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II) le cui attività danno luogo ad emissioni inquinanti;
- CHE tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite;
- CHE per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al citato D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., o quelli già fissati dalla Regione Campania con D.G.R. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi;
- CHE per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 1076118 in data 11 dicembre 2009 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione per l'impianto di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, fraz. Sant'Eustachio, c.da San Giacomo, n. 15;
- CHE ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica a firma di professionista/i adeguatamente titolato/i ed abilitato/i – con:
  - a) descrizione del ciclo produttivo;
  - b) individuazione delle tecnologie atte a prevenire l'inquinamento;
  - c) caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

#### CONSIDERATO:

- CHE, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla D.G.R. 19 gennaio 2001, n.
  286 e dal D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., lo stabilimento:
  - a. è nuovo, secondo la definizione dell'art. 268, lett. "i-ter", D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
  - b. non risulta in esercizio ed è, pertanto, da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 269<sup>6</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii.;
- CHE dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- CHE con nota prot. n. 1103304 del 21 dicembre 2009 è stata indetta Conferenza di Servizi, convocata per il 28 gennaio 2010, deserta per il mancato quorum, come pure nella seduta del 18 febbraio, e riconvocata al 18 marzo;
- CHE in tale seduta, procedutosi anche in via istruttoria all'esame della pratica (ivi compreso il più preciso schema riepilogativo delle emissioni, acquisito in pari data al prot. n. 0244689), si è sospeso il procedimento amministrativo, ritenendosi indispensabile atti integrativi, richiesti con prot. n. 0258546 del 23 marzo 2010 ed acquisiti al prot. n. 0534815 del 22 giugno 2010;
- CHE, riassunto il procedimento in virtù di tali atti, con nota prot. n. 0603750 del 14 luglio 2010 è stata convocata a definitiva seduta per il 10 agosto 2010 la Conferenza di Servizi, deserta per il mancato raggiungimento del quorum;
- CHE il procedimento è, pertanto, concluso senza che sia stato possibile, nell'appropriata sede, acquisire alcun parere, reso in via definitiva dalle diverse amministrazioni coinvolte;
- CHE, ciò stante, sulla scorta di tutta la documentazione agli atti, ai sensi della legge n. 241/90, ss. mm. ii. (art. 14-ter, commi 6-bis e 7), si ritiene potersi emettere provvedimento autorizzativo;
- CHE in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE il suo assolvimento è stato richiesto con nota prot. n. 0677563 in data 11 agosto 2010;
- CHE solo il 9 marzo 2011 è stata acquisita al prot. n. 0188356 copia della ricevuta di versamento, eseguito per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta D.G.R. n. 750/2004, pari a € 370,75 (euro trecentosettanta/75);

### RITENUTO:

- potersi rilasciare, ai sensi dell'art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto

l'autorizzazione per lo stabilimento di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, fraz. Sant'Eustachio, c.da San Giacomo, n. 15;

#### VISTI:

- 1. la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2. la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 4. la D.G.R. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 5. la Legge 24 aprile 1998, n. 128:
- 6. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 7. la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 8. la D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750;
- 9. il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

alla stregua dell'istruttoria svolta dallo scrivente Settore ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

#### **DECRETA**

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di rilasciare ai sensi dell'art. 269<sup>2</sup> D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "NICAMA" S.A.S., l'autorizzazione quindicennale per lo stabilimento di LAVORAZIONE PELLI, sito in Montoro Superiore, fraz. Sant'Eustachio, c.da San Giacomo, n. 15;
- di provvedervi sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente, valutati dallo scrivente e riportati in unico, apposito allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:
- 4) di subordinare il provvedimento all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) rispettare i valori limite, schematizzati nel predetto allegato, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
  - b) non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - c) ove tecnicamente possibile, garantire sempre la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente:
  - d) effettuare, con cadenza triennale dalla data di messa in esercizio durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente ed all'A.R.P.A.C.;
  - e) provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
  - f) attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D. M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
  - g) provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
    - I) dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
    - II) ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
    - III) rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
  - h) porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271<sup>14</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
  - i) comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per il trasferimento dello stabilimento in altro sito o per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni;
  - j) custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la

visione a quanti legittimati al controllo;

- 5) di doversi comunicare con preavviso di almeno 15 giorni, come previsto dall'art. 269<sup>6</sup> D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., al fine d'una prima verifica della regolarità delle emissioni, agli organismi menzionati al punto n. 4 (lettera "d") la data di messa in esercizio;
- 6) di fissare in 90 giorni dalla messa in esercizio il termine ultimo per la messa a regime di tutti gli impianti, salvo motivata richiesta di proroga, da inoltrarsi a questo Settore;
- 7) di doversi far pervenire agli organismi menzionati al § n. 4 (lettera "d"), entro i quindici giorni successivi, copia dei certificati d'analisi di tutte le emissioni relative a n. 2 campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, decorrenti dalla messa a regime, nonché nuovi schemi riepilogativi (da redigersi sulla scorta dell'unico, apposito allegato e completi di tutti i dati, anche riferiti all'impianto/i termico/i asservito/i al ciclo produttivo);
- 8) di precisare che:
  - a) ogni condotto d'emissione, punto di campionamento e relative condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme UNI 10169 (punti n. 6 e n. 7);
  - b) al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima di ciascun condotto superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
  - c) ogni punto d'emissione, situato a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, deve avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- 9) di puntualizzare ulteriormente che:
  - a) i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
  - b) l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
- 10) di demandare all'A.R.P.A.C. il primo accertamento, entro sei mesi dalla data di messa in esercizio, sul rispetto dell'autorizzazione e dei valori limite (riportati in unico, apposito allegato), fornendone le risultanze;
- 11) di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
- 12) di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione ai sensi dell'art. 3<sup>4</sup> Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- 13) di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma;
- 14) di notificarlo alla ditta "NICAMA" S.A.S., sede di Montoro Superiore, fraz. Sant'Eustachio, c.da San Giacomo, n. 15;
- 15) d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Montoro Superiore, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.S.L. Avellino, all'A.R.P.A.C.—Dipartimento provinciale di Avellino;
- 16) d'inoltrarlo, infine, all'A.G.C. 05–Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché all'A.G.C. 01–Settore 05 Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Michele Palmieri)